

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIFESA SERVIZI SPA**

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

Premesso che:

- la società Difesa Servizi Spa, di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' la struttura di cui il Ministero della difesa si avvale, in qualità di concessionario o mandatario, per la gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate, nonché per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata gestione economica;
- lo statuto della società, di seguito denominato "Statuto", approvato con decreto del Ministro della difesa 10 febbraio 2011, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze indica, all'articolo 4, le attività che rientrano nell'oggetto sociale della società;
- il citato statuto prevede, all'articolo 5, comma 2, che la società operi in forza di specifico contratto di servizio approvato dal Ministro della difesa volto a regolare i reciproci rapporti;
- il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 2011, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante gli indirizzi strategici e i programmi della società, di seguito denominato "Atto di indirizzo", indica, all'articolo 6, quali siano i contenuti minimi del citato contratto di servizio;
- il decreto del Ministro della difesa 7 luglio 2011, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello Statuto è stato approvato il presente Contratto di servizio, autorizzandone la sua firma, per il Ministero della difesa, da parte del Capo di stato maggiore della difesa, generale Biagio ABRATE, e del Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti, generale di squadra aerea Claudio DE BERTOLIS;
- il Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso, e predispone la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze, definendo i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

il Capo di stato maggiore della difesa, generale Biagio ABRATE, il Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti, generale di squadra aerea Claudio DE BERTOLIS e il Presidente del Consiglio di amministrazione della società Difesa Servizi Spa, con sede in via XX Settembre n. 8, Gen. C.A. (aus) Armando NOVELLI, nella qualità di delegato del Consiglio di amministrazione, convengono quanto segue:

## PARTE PRIMA

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### *Finalità del Contratto di servizio*

1. Il presente Contratto di Servizio, di seguito denominato “Contratto”, disciplina i rapporti tra il Ministero della Difesa, di seguito denominato “Ministero” e la *Società Difesa Servizi Spa*, di seguito denominata “*Società*”. In particolare, definisce i meccanismi attraverso i quali, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle attribuzioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 66 del 2010, e il Segretario generale della difesa:

- a) le competenti strutture del Ministero attribuiscono alla Società, quale concessionaria o mandataria, la gestione economica di beni, anche immateriali, e di servizi resi a terzi dal Ministero;
- b) sono richieste alla medesima Società l’acquisizione, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata gestione, di beni e servizi occorrenti per l’espletamento dei compiti istituzionali non direttamente correlati all’attività operativa delle Forze armate;
- c) sono riconosciuti alla Società i compensi per i servizi svolti, nonché assicurato il ristoro delle spese generali e di quelle sostenute per lo svolgimento delle singole attività affidate.

#### Art. 2

##### *Organi competenti ad affidare la gestione economica di beni e servizi del Ministero*

1. Le strutture del Ministero competenti a stipulare con la Società, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dello statuto, le specifiche convenzioni per la concessione dei beni per i quali svolgere attività di gestione economica finalizzata al reperimento di risorse finanziarie, ovvero per l’attribuzione del mandato, con rappresentanza, nei rapporti negoziali relativi a servizi resi a terzi a titolo oneroso dal Ministero, ovvero per la valorizzazione dei beni, anche immateriali, sono le seguenti, in relazione all’articolazione del Ministero che utilizza il bene o fornisce il servizio:

- a) Stato Maggiore della Difesa;
- b) Segretariato Generale della Difesa;
- c) Stato Maggiore dell’Esercito;
- d) Stato Maggiore della Marina;
- e) Stato Maggiore dell’Aeronautica;
- f) Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- g) Direzioni generali competenti.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 hanno per oggetto la realizzazione dei programmi di gestione economica e delle attività di cui all’articolo 4 dello Statuto, da svolgere secondo le modalità e i limiti indicati dall’articolo 2 dell’Atto di indirizzo, richiamato in premessa, e sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministro della difesa, sentiti il Capo di stato

maggiore della difesa o il Segretario Generale della difesa, in relazione alle rispettive competenze. Ciascuna delle strutture di cui al comma 1, relativamente ai beni, ai servizi e, più in generale, alle capacità tecniche di propria competenza, stipula una o più convenzioni con la Società per la realizzazione dei citati programmi di gestione economica. Tali convenzioni recano i contenuti minimi indicati all'articolo 3.

3. Il provvedimento di concessione dei beni di cui le convenzioni prevedono l'affidamento in gestione economica alla Società, se non disposto e regolamentato nell'ambito delle citate convenzioni, è adottato dalle competenti strutture del Ministero.

### Art. 3

#### *Contenuti minimi delle convenzioni*

1. Per la compiuta realizzazione di quanto stabilito nel presente Contratto, le convenzioni da stipulare tra la Società e le articolazioni del Ministero di cui all'articolo 2, comma 1, in linea con le indicazioni dell'Atto di indirizzo, recano:

- a) l'indicazione dei beni e servizi suscettibili di valorizzazione da parte della Società, compresi quei beni e servizi oggetto di rapporti negoziali di permuta, ai sensi dell'articolo 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- b) l'indicazione dei limiti di utilizzo, derivanti da esigenze operative e funzionali del Ministero, dei beni immobili per i quali sia stato comunque conferito incarico di gestione economica alla Società;
- c) la disponibilità della Società a fornire, su richiesta del Ministero, studi recanti progetti, anche pluriennali, per i beni e le attività individuate come suscettibili di produrre risorse;
- d) il conferimento alla Società del mandato a valorizzare i beni del Ministero suscettibili di produrre risorse, con o senza preventiva concessione del bene stesso, ovvero i servizi erogati, in virtù dell'attività istituzionale svolta, per i quali non siano già sorti o in corso di esecuzione rapporti negoziali di permuta, ai sensi dell'articolo 545 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- e) l'indicazione dei beni per i quali la valorizzazione è affidata con concessione da porre in essere da parte della competente articolazione del Dicastero, nel caso in cui la concessione non sia disposta e regolamentata nell'ambito della medesima convenzione;
- f) l'indicazione delle procedure, delle modalità e dei criteri in base ai quali sono stabiliti i rapporti finanziari tra le articolazioni del Ministero e la Società tenuto conto che, andranno riconosciute:

1) al Ministero:

- a. corrispettivi, in corso d'anno, per le attività cedute alla Società, in denaro, anche a seguito di delegazione di pagamento, ovvero in natura, mediante il trasferimento sia di beni sia di servizi, costituiti:

- i) per i contratti già posti in essere dalle diverse articolazioni del Ministero per la valorizzazione di beni e servizi, da una quota

- fissa, pari al novanta per cento del valore degli stessi, e da una quota variabile consistente in una percentuale, non inferiore al cinquanta per cento, dei ricavi eccedenti tale valore come risultanti dalla gestione economica realizzata;
- ii) per i contratti di nuova sottoscrizione, di una quota variabile consistente in una percentuale dei ricavi non inferiore al cinquanta per cento;
- b. ad approvazione del bilancio d'esercizio, risorse finanziarie sotto forma di utile d'esercizio, da destinarsi ai sensi dell'articolo 535, comma 8, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4;
- 2) alla Società, in corso d'anno, risorse finanziarie a titolo di rimborso delle voci di costo sostenute, in termini di quota parte delle spese generali di funzionamento, da imputare a ciascuna singola convenzione, e di spese specifiche riferite a ciascuna delle attività affidate, da trarre dalle quote dei ricavi non attribuite ai sensi del punto 1), lettera a.
2. Alla ripartizione delle risorse tra le competenti articolazioni del Ministero si procede secondo le modalità definite all'articolo 5, comma 2.
3. Per le attività ricorrenti lo Stato maggiore della difesa, sentito il Segretariato generale della difesa, d'intesa con la Società, può predisporre schemi tipo delle convenzioni.

#### Art. 4

##### *Programmi prioritari*

1. Fermo restando l'obbligo della Società di perseguire tutti i programmi di gestione economica, di cui all'articolo 2 dell'Atto di indirizzo, affidati dalle strutture del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 1, le stesse strutture e la Società dovranno prioritariamente, per il triennio 2011-2013, indirizzare la politica gestionale alla valorizzazione degli immobili ai fini energetici, ai sensi dell'articolo 355 del decreto legislativo n. 66 del 2010, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 300 del citato decreto legislativo.
2. La realizzazione di tutti i programmi di gestione economica è perseguita dalla Società nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, come prescritto all'articolo 2, comma 2, dell'Atto di indirizzo. In particolare, la Società è tenuta all'osservanza della disciplina relativa agli appalti pubblici, sia quando agisce come centrale di committenza, ai sensi dell'art. 535, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sia quando approvvigiona, con consistenze finanziarie tratte dall'attività di valorizzazione svolta in favore del Ministero, beni o servizi da destinare alle Forze armate.
3. Il Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa, individua i settori merceologici in cui può risultare conveniente incaricare la Società di espletare le funzioni di centrale di committenza, sempre nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,

n.448. In tali casi la Società esplica esclusivamente l'attività di individuazione del contraente privato, non assumendo ulteriori compiti relativi alla stipula, all'impegno di spesa, al controllo sull'esecuzione della prestazione, al collaudo, alla liquidazione, al pagamento e ogni altro connesso adempimento.

4. Per l'acquisto di beni e servizi destinati alle Forze armate, la Società, oltre alla scelta del contraente, provvede alle operazioni di liquidazione e pagamento, restando le altre fasi dell'esecuzione contrattuale a cura dell'ente o articolazione del Ministero destinataria dei beni e dei servizi.

5. Il pagamento di obbligazioni assunte dal Ministero, su delega di una delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuato dalla Società sulla base di specifica richiesta avanzata dalla medesima struttura.

#### Art. 5

##### *Procedure per l'utilizzo da parte della Difesa degli introiti realizzati dalla Società*

1. In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale del 19 maggio 2011, su richiesta delle articolazioni del Ministero, la Società utilizza le risorse derivanti dall'attività di valorizzazione economica dei beni e servizi svolta in favore di ciascuna delle citate articolazioni, per fornire beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la Società predispone, trimestralmente, la situazione delle risorse finanziarie incassate riconducibili a ciascuna delle articolazioni di cui all'articolo 2, comma 1 e, conseguentemente, il Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa, propone all'approvazione del Ministro della difesa i relativi piani di erogazione dei corrispettivi che dovranno assicurare:

- a) l'attribuzione alla competente Forza armata, cui è riferibile il bene o servizio oggetto di gestione economica, dell'intera quota fissa e dell'ottanta per cento di quella variabile, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), numero 1, lettera a.;
- b) l'utilizzo delle rimanenti risorse non attribuite ai sensi della lettera a) per soddisfare le prioritarie esigenze funzionali del Ministero.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base dei piani di erogazione dei corrispettivi, di cui al comma 2, approvati dal Ministro della difesa, indicano alla Società, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1, direttamente o tramite autorità delegata:

- a) i beni e i servizi da conferire, ovvero i pagamenti da eseguire su delegazione;
- b) gli enti e gli organi, interni alla propria struttura, destinatari dei beni e servizi acquisiti dalla Società.

4. Le risorse economiche risultanti dall'utile di esercizio potranno essere destinate dalla Società, in base alle indicazioni impartite dal Ministro della difesa, a riserva, ovvero, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa, all'acquisizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), dello Statuto, di beni mobili, servizi e

connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compreso il pagamento, su delega, di obbligazioni assunte dal Ministero.

## PARTE SECONDA

### OBBLIGHI E IMPEGNI SPECIFICI DELLE PARTI

#### Art. 6

##### *Obblighi del Ministero*

1. Il Ministero pone in essere le condizioni idonee al raggiungimento dei livelli di servizio richiesti alla Società.
2. I beni e i servizi suscettibili di gestione economica di valore pari o superiore a centomila euro annui sono valorizzati attraverso la Società, salvo diversa determinazione del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa.
3. I contratti di permuta in atto, ai sensi dell'articolo 545 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di valore superiore a centomila euro annui non possono essere rinnovati o prorogati, salvo diversa determinazione del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa.
4. Al fine di garantire l'avvio dell'attività operativa della Società, il Ministero mette a disposizione della stessa proprie risorse umane e materiali, individuate secondo le modalità di cui ai commi 5 e 7.
5. Relativamente alle risorse umane, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 535, comma 10, del decreto legislativo n. 66 del 2010, il Ministero riconosce alla Società la possibilità di avvalersi di personale militare e civile della Difesa, in possesso delle necessarie competenze professionali, di livello sia dirigenziale che non dirigenziale, assegnato in misura proporzionale agli *assets* gestiti. Tale personale dovrà essere individuato, d'intesa con la Società, previo consenso dell'interessato, e la sua assegnazione avrà durata di massima triennale, con possibilità di rinnovo. Tale rinnovo dovrà essere espressamente richiesto dalla Società al Ministero, entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegnazione. Il Ministero valuta la richiesta e comunica le proprie determinazioni entro i trenta giorni successivi alla Società. La Società può chiedere al Ministero la revoca dell'assegnazione del personale, di cui al punto precedente, in ogni momento.
6. La Società è tenuta a utilizzare prioritariamente professionalità presenti presso il Ministero ovvero altra pubblica amministrazione. Può ricorrere, per specifici progetti per i quali si renda necessario, a personale e consulenti esterni, di livello e professionalità ritenuti indispensabili, con oneri completamente a carico della Società stessa e con le modalità previste dalla legislazione vigente. Le eventuali assunzioni di personale esterno, le consulenze e la relativa spesa, da sottoporre al preventivo assenso del Ministro, dovranno comunque essere limitate al minimo necessario, allo

scopo di ottemperare al principio generale di proporzionalità rispetto al volume delle attività svolte ed *assets* gestiti, di cui all'articolo 3, comma ,1 del decreto interministeriale 19 maggio 2011.

7. Per quanto concerne le risorse materiali, il Ministero, per le finalità di cui al comma 1, e in considerazione della natura di ente *in house* della Società, rende disponibili, in comodato d'uso, a tempo indeterminato, attraverso apposite convenzioni, beni strumentali, quali locali, con i relativi arredi, nell'ambito delle proprie strutture, supporti informatici e per le comunicazioni, nonché mezzi di trasporto per esigenze di funzionamento.

8. Il Ministero può riconoscere, inoltre, alla Società il diritto di uso di un immobile, tra quelli nella disponibilità della Difesa, da concedere con specifico provvedimento. Tale immobile costituisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 535, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, la sede legale e operativa della Società.

#### Art. 7

##### *Obblighi della Società*

1. Nello svolgimento delle attività contemplate dallo Statuto, la Società è tenuta, all'osservanza:

- dei principi generali sanciti dall'articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- delle prescrizioni contenute nei decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 febbraio e del 19 maggio 2011, recanti, rispettivamente, l'approvazione dello Statuto e dell'Atto di indirizzo;
- delle disposizioni recate dal presente Contratto e dalle discendenti convenzioni;
- di ogni altra indicazione data dalle strutture del Ministero di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La Società, in applicazione dell'articolo 535, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e dell'articolo 4 dello Statuto, è strumento organizzativo del Ministero della difesa e svolge le proprie attività in maniera prevalente in favore del Ministero. La possibilità di esercitare specifiche attività societarie in favore di altri soggetti pubblici è eventualmente stabilita con mandato specifico del Ministro della difesa.

3. La Società è tenuta, in ogni attività societaria, a conseguire il primario obiettivo della valorizzazione dei beni e servizi conferiti dal Ministero, individuando le modalità tecniche necessarie.

4. Per quanto riguarda il personale militare e civile ad essa assegnato la Società è tenuta a disporre un impiego coerente con lo stato giuridico e le qualifiche professionali da esso possedute, secondo le modalità definite con la convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.



## Art. 8

### *Impiego del personale militare e civile di Difesa Servizi S.p.A.*

1. Il Ministero adotterà i previsti provvedimenti diretti a considerare le posizioni di impiego assunte da ciascun militare presso la Società equipollenti, per il grado corrispondente, a quelle previste presso le singole Forze armate e a livello interforze, anche in relazione alle attribuzioni specifiche da assolvere ai fini dell'avanzamento.
2. Il personale militare e civile impiegato presso la Società viene assegnato agli enti nel Comune di Roma individuati come competenti alla gestione amministrativa dello stesso personale. Tali enti sono deputati alla cura degli aspetti giuridici, matricolari e amministrativi del citato personale, sulla base degli elementi di informazione forniti dalla Società.
3. Al personale militare e civile del Ministero, assegnato temporaneamente alla Società, continuano ad applicarsi le disposizioni normative contrattuali e negoziali regolanti il rapporto di lavoro ed esso è retribuito secondo le procedure ordinarie da parte delle competenti strutture di cui al comma 2.
4. Le strutture del Ministero competenti per la gestione giuridico-amministrativa del personale provvedono, nel rispetto della normativa vigente, all'erogazione della retribuzione del personale, con oneri a carico del Ministero per il trattamento economico fondamentale e continuativo, mentre il trattamento economico accessorio e il compenso di cui al comma 5 sono corrisposti dalla Società.
5. Ferma restando la componente retributiva fondamentale di cui al comma 4, è fatta salva la possibilità da parte della Società di riconoscere al personale militare e civile assegnato l'attribuzione di un compenso *una tantum*, su base annuale, legato al raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale compenso, corrisposto ai sensi dell'articolo 19, comma 8, lettera e) dello Statuto, potrà essere diversificato sulla base dei differenti livelli di professionalità e responsabilità del personale che, congiuntamente, concorrano al raggiungimento dei risultati pianificati.
6. La Società si fa carico del rimborso delle spese di missione, nazionali ed estere, del personale militare e civile il cui invio fuori sede sarà disposto dai competenti organi sociali.

## Art. 9

### *Vigilanza e controllo*

1. Ai sensi dell'articolo 535, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, la Società è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa che la esercita in via ordinaria. L'esercizio di tale vigilanza è svolta dal Ministro della difesa, quale unico azionista, in sede di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Società, nonché, ove ritenuto opportuno, attraverso l'effettuazione di specifiche verifiche, per l'effettuazione delle quali il Ministro della difesa si può avvalere degli organi e delle strutture del Ministero in possesso delle specifiche competenze, alle quali la Società dovrà produrre la documentazione richiesta.
2. Gli strumenti di controllo interno, oltre che di ausilio alle scelte del *management* della Società, dovranno essere strutturati in modo tale da

consentire la possibilità di fornire, con la necessaria tempestività, le informazioni richieste dal Ministro della difesa, anche per il tramite degli organi e delle strutture incaricate delle verifiche di cui al comma 1.

3. La Società è tenuta a redigere, al termine di ogni esercizio finanziario, una relazione avente ad oggetto la dettagliata situazione delle attività svolte, da inviare al Ministro della difesa.

## PARTE TERZA

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 10

##### *Durata del Contratto*

1. La durata del presente Contratto è di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il Contratto può essere comunque oggetto di revisioni periodiche tra le parti.

#### Art. 11

##### *Manleva*

1. La Società si obbliga a tenere sollevato e indenne il Ministero da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese avanzate da soggetti terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente Contratto.

Roma, 07 luglio 2011